



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Adriana De Tommaso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2637/2017 r.g. promossa con atto di citazione notificato il 30/6/2017 vertente

TRA

Amministrazione Separata Usi Civici – Frazione di Cogolo -, in persona del presidente p.t. Piergiorgio Canella, rappr. e dif. dall'avv. Mauro Iob, per delega in calce alla citazione;

attrice

CONTRO

Hydro Dolomiti Energia s.r.l., corrente in Trento, in persona del legale rappr. p.t. Marco Merler per delega in calce alla comparsa, rappr. e dif. dagli avv,ti Fabio Todarello e Giuseppe Spennacchio del foro di Milano e dall'avv. Federico Novelli del foro di Busto Arsizio;



convenuta

avente ad oggetto: risarcimento del danno

Conclusioni: come a verbale di udienza del 13/2/2019

per i seguenti

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Amministrazione Separata Usi Civici Frazione Cogolo ha evocato in giudizio la Hydro Dolomiti Energia s.r.l. lamentando che questa occupava senza titolo delle parti di fondi distinti con le pp. ff. 1347 e 1352/1 in C.C. Cogolo, assoggettati ad uso civico con qualità a pascolo e a bosco, dove insistevano parti di edifici di proprietà della convenuta, già dell'ENEL, per l'estensione di 296 mq; specificamente gli edifici erano stati realizzati a metà degli anni '60 da parte dell'ENEL, che nel 2008 aveva conferito alla Hydro Dolomiti Energia s.r.l. già Hydro Dolomiti Enel s.r.l., il ramo aziendale comprensivo degli edifici in oggetto. L'Amministrazione frazionale attrice ha quindi chiesto la condanna della Hydro Dolomiti Energia s.r.l. alla rimessione in pristino a sue spese, e in subordine, previo accertamento della relativa spesa, con condanna della convenuta alla rifusione della spesa in suo favore, oltre al pagamento di indennizzo o risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo nella misura di giustizia, oltre alla vittoria delle spese, dando atto del fallimento della mediazione.

La società convenuta si è opposta alla domanda esponendo che gli edifici indicati dall'Asuc attrice non erano stati costruiti a metà degli anni '60 bensì negli anni '20-'30, in forza della concessione del 1°/10/1922, con il consenso della comunità del Comune di Cogolo, che aveva acconsentito all'occupazione dietro onere della concessionaria di costruire strade, fornire energia elettrica ed acqua



per le malghe; ha eccepito che l'assegnazione dell'uso civico era intervenuta quando gli edifici erano già presenti sul posto e pertanto l'uso civico non poteva che essere esercitato compatibilmente con la presenza *in loco* degli edifici, e che le attività di pascolo e bosco erano comunque ostacolate da un terrapieno che coincideva con il confine naturale prima dell'assegnazione del terreno all'uso civico. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del commissario liquidatore degli usi civici, in quanto era svolta domanda di rivendica che presupponeva la qualità dei fondi come gravati da uso civico e quindi era coinvolto l'accertamento dell'uso civico di competenza del Commissario liquidatore; rispetto alla domanda di risarcimento la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'ASUC per la domanda di risarcimento danni maturati prima della sua costituzione, con decorrenza 1/1/2007; ha dedotto che gli abitanti della frazione di Cogolo avevano tenuto una condotta incompatibile per molti anni con la volontà di richiedere indennizzo o risarcimento e che comunque non poteva ritenersi sussistente *in re ipsa* un pregiudizio derivante dall'occupazione. La convenuta ha poi eccepito la prescrizione delle pretese risarcitorie dell'attrice, essendo soggetto il diritto al risarcimento al termine quinquennale di prescrizione. In subordine ha proposto in via riconvenzionale domanda ex art. 1068 c.c. offrendo il cambiamento del luogo di esercizio del diritto.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

L'assunto dell'ASUC di Cogolo è che parte delle pp.ff. 1352/1 e 1347 risulta occupata da porzioni di edifici di proprietà della Hydro Dolomiti Energia. In relazione a tale occupazione viene quindi richiesta la riduzione in pristino, ovvero la rimozione della parte di



edifici insistenti sui predetti fondi, e il risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo così attuale sin dall'epoca di realizzazione degli edifici. La parziale occupazione lamentata dall'attrice è da questa desunta dal tipo di frazionamento 713/2013 del perito Monegatti (prodotto sub 4) approvato dall'Ufficio del catasto di Malè l'11/11/2013, in cui vennero inserite in mappa le p.ed. 644, 645, 646 e 647 in CC Cogolo, sulla ex p.f. 1228/2 di proprietà della convenuta Hydro Dolomiti Energia s.r.l., oltre all'erezione delle p.ed. 648 e 649, su parte delle pp.ff. 1347 e 1352/1 di proprietà pubblica (frazione di Cogolo del Comune di Peio), da cui l'intavolazione solo parziale per mancanza di un titolo idoneo; è domanda sufficientemente delineata e non può considerarsi generica come eccepito dalla convenuta.

In relazione alla domanda così proposta non si ravvisa la giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici.

Nella prospettazione della parte attrice, compendiata dai documenti prodotti (estratto del libro fondiario), sulle particelle 1352/1 e 1347 vi è annotazione di terre di uso civico, che è quindi certo nella sua esistenza, ed è pacifico che non sono assoggettati ad uso civico gli edifici invadenti le pp.ff. 1347 e 1352/1, incluse le loro parti di cui è chiesta la rimozione; non si controverte pertanto, nel caso in esame, della *qualitas soli*, ovvero dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, in relazione alle quali si determina la giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici ai sensi dell'art. 29 della l. 1766/1927; inoltre la fattispecie in esame non è equiparabile a quelle aventi ad oggetto una domanda di rilascio di terreni in cui è richiesto un accertamento preliminare sull'esistenza o meno di un diritto di uso civico sul terreno oggetto del giudizio,



anche in assenza di una contestazione della "*qualitas soli*", che si pone come un antecedente logico - giuridico della decisione e che vengono attratte per questo alla giurisdizione del Commissario liquidatore (cfr. CASS. 33112/2018).

Sottesa alla decisione sulle domande proposte è, piuttosto, l'individuazione del confine tra i fondi 1347 e 1352/1 da una parte, in gestione all'Asuc attrice, e il fondo di proprietà convenuta p.f. 1228/2, su cui sorgono gli edifici.

Il Ctu ha fatto eseguire un rilievo topografico con l'ausilio di un topografo. La sovrapposizione della realtà dei luoghi come rappresentata dai punti rilevati in dettaglio, alla mappa catastale vigente, nonché alla mappa di impianto storica e al citato tipo di frazionamento, restituisce, rileva il Ctu, risultati soddisfacenti, non essendo presenti notevoli incongruenze.

Le pp.edd. 645, 646+ 648 e 647 + 649 sono depositi in muratura con tetto in legno a due falde e manto di copertura in lamiera; i due depositi a nord est del piazzale corrispondente al cortile pertinenziale della p.ed. 644, destinata ad ufficio, e parte dello stesso piazzale si trovano ad invadere con la loro superficie una piccola parte delle pp.ff. 1347 e 1352/1. In particolare le superfici di queste ultime pp.ff. occupate dagli edifici della proprietà convenuta, identificati dalle neo p.ed. 648 e 649, misurano un totale di mq 296 (di cui 108 per la 648 e 188 per la 649)

Sussiste quindi la lamentata invasione dei fondi di parte attrice, per la superficie colorata in giallo nello stralcio del tipo di frazionamento n. 173/2013 riprodotto a pag. 4 della relazione, considerati i confini tra i rispettivi fondi quali emergenti dalla



mappa catastale vigente nonché dalla mappa di impianto storica, considerate dal Ctu.

Secondo parte convenuta sarebbe di ostacolo all'accoglimento della domanda il fatto che gli edifici in oggetto erano stati costruiti sin dalla metà degli anni '20 del 900, unitamente alla centrale idroelettrica che sfrutta le acque del torrente Noce, ragion per cui l'uso civico imposto alle particelle solo diversi anni dopo, nel 1940, non poteva che riguardare la parte dei fondi liberi dagli edifici già esistenti.

L'argomento non può essere condiviso.

In punto di fatto non si ha alcuna prova certa che gli edifici di oggi esistessero già nel 1940 con gli attuali volumi e superfici quando le terre furono destinate all'uso civico, non apparendo ciò chiaramente dalle antiche fotografie prodotte dalla convenuta sub doc.1, né desumendosi l'esistenza di quegli edifici dalla relazione tecnica del progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico di Cogolo di cui al doc. 7 della convenuta e dal decreto di concessione di cui al doc. 4; depone anzi in senso contrario il progetto di costruzione fabbricato ad uso ufficio e magazzino per il servizio idraulico presentato dall'Enel al comune di Cogolo nel 1963 (in cui si legge tra l'altro il riferimento ad una "baracca in legno da demolire", e quindi non ad un preesistente edificio in muratura, v. nella fotocopia prodotta sub 10 dalla convenuta) e la stessa convenuta ha dedotto nel suo capitolo di prova n. 11 che nel 1947 esistevano dei locali dietro gli uffici, in legno. Né sono concludenti i capitoli di prova articolati dalla convenuta miranti a far riferire a testi della preesistenza di edifici nelle posizioni riportate sulla planimetria sub 2, del 1959, tanto più che nella planimetria gli edifici sono disegnati al di qua del



confine con la p.f. 1347 e quindi non nella posizione quale rilevata in questo giudizio.

Parimenti non si trae la prova della preesistenza di edifici nella stessa posizione all'epoca del collaudo della centrale elettrica, in cui non ve ne é menzione.

La presenza eventuale di baracche o edifici sul sedime delle pp.ff. 1347 e 1352/1 all'epoca della destinazione delle stesse ad uso civico sarebbe stata peraltro del tutto irrilevante in punto di diritto, dal momento che l'annotazione l'uso civico andava a riguardare le particelle per la loro intera estensione, sull'evidente presupposto che sulle stesse non poteva insistere alcun fabbricato altrui, neppure evidenziato nelle risultanze catastali.

La dedotta adesione della comunità di Cogolo all'occupazione dei suoli per la realizzazione della centrale, che sarebbe ostativa al diritto azionato in questa sede dall'Asuc, non può ritenersi provata sulla base di quanto riportato dal decreto di concessione per la derivazione del Noce per la produzione di energia elettrica: l'accordo di cui riferiva il commissario civile scrivente non trova riscontro documentale autonomo, non surrogabile da una ricognizione peraltro proveniente da un soggetto diverso da quello che ne sarebbe stato parte disponente; senza considerare che dal decreto non è neppure dato desumere che la pretesa concessione da parte del comune di Cogolo rispetto all'occupazione del suolo di sua proprietà riguardasse proprio le superfici oggetto di contestazione in questa sede.

Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.



Stante l'accertamento dell'invasione dei fondi in oggetto da parte di parte degli edifici di proprietà convenuta, la convenuta va condannata a rimuovere tali porzioni di edifici che determinano l'occupazione, per le aree evidenziate in giallo nel tipo di frazionamento riportato a pag. 4 della relazione di Ctu, corrispondenti alle neo pp.edd. 648 e 649.

In relazione alla domanda di risarcimento del danno risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Come da principi esposti dalla S.C. in materia di occupazione illegittima di fondi di privati da parte della P.A., pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, l'occupazione di un bene altrui costituisce un illecito civile di diritto comune, di carattere permanente, che può cessare con la restituzione, o per effetto di un accordo o dell'usucapione maturata dall'occupante; il relativo diritto al risarcimento è quindi soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 co. 1. Trattandosi di illecito permanente, il diritto al risarcimento del danno sorge in modo continuo via via che il danno si produce e in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica; tale diritto al risarcimento può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e, pertanto, *«il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda»* (Cass. 5381/2011; negli stessi termini CASS. 735/2015, secondo cui nel danno per la perdita del godimento del bene il risarcimento decorre dalle singole annualità di occupazione).





Nella fattispecie la prima iniziativa per conseguire un risarcimento dall'occupazione (anche) delle pp.ffa. 1347 e 1352/1 da parte di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. risale alla domanda di mediazione, riscontrata negativamente il 1/7/2016, e pertanto l'attrice ha diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima a decorrere dai cinque anni precedenti, e quindi dal 1/7/2011. Il diritto al risarcimento resta invece ormai prescritto per tutto il periodo di occupazione antecedente; rimane così superata la questione posta dalla convenuta della carenza di legittimazione dell'attrice a reclamare il risarcimento di danni prodottisi prima del 1°/1/2007, data a partire dalla quale sono state riconosciute le Amministrazioni separate usi civici in forza della legge provinciale n. 6/2005

Il Ctu, incaricato di determinare il valore dell'occupazione della superficie oggetto di occupazione, tenuto conto della destinazione a bosco e a pascolo, considerati i prezzi di affitto in zone di valle, convalle ed altipiano, come da equo canone di fondi rustici, ha determinato il valore del mancato reddito per il terreno a pascolo in € 4,35 l'anno, riportati dall'Ausiliare ad € 10,00 annui vista l'esiguità. La maggiorazione per la destinazione di fatto a fini edificatori non può invece essere considerata ai fini di causa, atteso che la perdita teoricamente patita dalla comunità frazionale a causa dell'occupazione delle porzioni di terreno va rapportata all'impossibilità di usare i fondi in conformità con la loro tipologia, ovvero fondi destinati a bosco e pascolo come da classificazione catastale ( p.f. 1352/1 coltura bosco, p.f. 1347 coltura pascolo) e alle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Peio, per le quali le pp.ffa. 1347 e 1352/1 ricadono in "aree a bosco".



Il risarcimento per occupazione abusiva si può quindi determinare in € 90,00 all'attualità ivi incluso il danno da ritardo (attesa la maggiorazione già accordata sul valore calcolato), oltre all'importo di € 10,00 per ogni ulteriore anno di occupazione, poiché tale è il valore delle utilità perdute, ritraibili se quelle porzioni di terreno non fossero state ingombrate dagli edifici.

Considerato che la domanda di risarcimento del danno è stata accolta solo nei limiti dell'eccepita prescrizione, si ravvisa parziale soccombenza di parte attrice per cui le spese del giudizio possono essere compensate per 1/3 e per i rimanenti 2/3 si pongono a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione di valore delle porzioni immobiliari occupate, stimato dal Ctu in € 5.920,00. Parimenti gli oneri di Ctu si pongono in via definitiva per 1/3 a carico di parte attrice e per 2/3 a carico di parte convenuta, in solido per intero a carico di ambo le parti in favore del Ctu.

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da Amministrazione Separata Usi Civici – ASUC – Frazione di Cogolo nei confronti di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. con atto di citazione notificato il 30/6/2017

Condanna Hydro Dolomiti Energia s.r.l. a rimuovere dai fondi p.f. 1352/1 e p.f. 1347 in C.C. Cogolo le porzioni di edifici corrispondenti alle p.ed. 648 e 649 di cui al tipo di frazionamento 173/2013 come evidenziate in giallo nello stralcio del tipo di frazionamento a pag. 4 della relazione di Ctu geom. Franco Albertini;



Condanna Hydro Dolomiti Energia s.r.l. a pagare all'ASUC Frazione di Cogolo la somma di € 90,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad € 10,00 per ogni anno di occupazione successivo al giugno 2019;

compensa per 1/3 tra le parti le spese del giudizio e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante frazione dei 2/3 delle spese stesse, che si liquida in € 296,30 per esborsi ed € 3.000,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge;

Pone in via definitiva per 1/3 a carico di parte attrice e per 2/3 a carico di parte convenuta gli oneri di CTU come liquidati in atti, in solido per intero a carico di entrambe le parti in favore del CTU.

Trento, 7/6/2019

il giudice

Adriana De Tommaso

